

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-664 del 05/02/2026
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO SUL RIO MARANO (AMBO LE SPONDE) NEL COMUNE DI RICCIONE (RN) PER NUOVO PONTE IN RICOSTRUZIONE IN VIALE D'ANNUNZIO, INFRASTRUTTURE DI SERVIZI/SOTTOSERVIZI E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER AREE DI CANTIERE. RICHIEDENTE: COMUNE DI RICCIONE - PROCEDIMENTO RN03T0022.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-694 del 05/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO SUL RIO MARANO (AMBO LE SPONDE) NEL COMUNE DI RICCIONE (RN) PER NUOVO PONTE IN RICOSTRUZIONE IN VIALE D'ANNUNZIO, INFRASTRUTTURE DI SERVIZI/SOTTOSERVIZI E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER AREE DI CANTIERE. RICHIEDENTE: COMUNE DI RICCIONE - PROCEDIMENTO RN03T0022.

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;

- la Determinazione Arpae n. DET-2025-616 del 12/08/2025 di assunzione della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
- la nota PG/2026/4394 del 12/01/2026 del Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con cui sono state delegate alla dott.ssa Khadivi Faranghis Maria le funzioni dirigenziali attinenti le concessioni e autorizzazioni di acque e suoli del demanio idrico insistenti sul territorio della Provincia di Rimini;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 16759 del 11/12/2003 del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2022 al Comune di Riccione (RN) (P.IVA. 00324360403) la Concessione di area demaniale sul Torrente Marano occupata dal ponte sul Torrente e dell'area necessaria ai lavori per l'ampliamento del ponte e gli scarichi di acque bianche in corrispondenza del ponte, la cui superficie complessiva ammonta a mq. 200 circa ed identificata catastalmente al Foglio n. 1, antistante i mapp. n. 54 e 109 ed al Foglio 3, antistante i mapp. nn 143 e 146 del Comune di Riccione - Pratica RN03T0022 (90 Marano);

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta in data 31/10/2025, registrata al protocollo Arpae al n. 194080, successivamente integrata con nota acquisita al Prot. 15/01/2026.0006777, con cui il Sig. Renzo Rivalta (C.F. RVLNRN262A02D704R), in qualità di Dirigente del Settore "Lavori Pubblici e Infrastrutture", Rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Riccione (C.F. e P.IVA

00324360403), ha richiesto il rinnovo con variante alla concessione sopra richiamata;

RILEVATO che gli interventi richiesti riguardano principalmente i lavori di messa in sicurezza del ponte sul Rio Marano in viale D'Annunzio a Riccione (RN), consistenti nella demolizione parziale della struttura esistente e più dettagliatamente dell'impalcato in c.a. e delle pile in alveo e successivamente nella realizzazione delle nuove fondazioni realizzate a tergo delle spalle esistenti e la costruzione del nuovo impalcato metallico, ai quali si aggiungono la messa in sicurezza e rimozione di alcuni servizi/sottoservizi di competenza esistenti e successiva ricollocazione finale degli stessi;

DATO ATTO, altresì, che le infrastrutture di servizi/sottoservizi di cui sopra, e per le quali si richiede la concessione ex novo per l'occupazione di aree del demanio idrico, comprendono nello specifico:

1. corrugati della pubblica illuminazione del diametro presunto D110 mm, collocati sulle passerelle pedonali realizzate negli anni 2000 a valle e a monte del ponte stradale, con estensione in attraversamento sul corso dell'acqua per una lunghezza circa di 28,60 m;
2. tubazione per l'acquedotto in acciaio DN200 posata sulla passerella lato mare del ponte per una lunghezza sul corso d'acqua di 28,60;
3. n.2 tubazioni del gas in acciaio di diametro rispettivamente DN150 e DN180 posate sulla passerella lato monte del ponte per una lunghezza sul corso d'acqua di 28,60 m;

DATO ATTO, altresì, che le infrastrutture e i servizi/sottoservizi esistenti e per le quali si richiede il rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico, comprendono nello specifico:

- ponte per strada comunale (viale D'Annunzio) a 2 corsie con 2 passerelle pedonali una lato mare e una lato monte, che si estende sul corso dell'acqua per una lunghezza di 28,60 m e complessivamente occupa un'area pari a 552 mq;
- n. 1 scarico in PVC D315 mm ubicato al Fg. 1 antistante la Part. 54 (sponda sinistra) per una lunghezza di circa 2,35 m e n.2 scarichi in PVC D160 mm ubicati al Fg. 3 antistante le Part. 146-2335 (sponda destra) per una lunghezza di 0,50 m ciascuno;

DATO ATTO, infine, che le aree interessate da occupazione temporanea per il cantiere, che avrà durata stimata di 12 mesi, sono:

- nel corso d'acqua per consentire la demolizione delle pile esistenti e la riprofilatura dell'alveo, è necessaria un'occupazione temporanea al Fg. 1 antistante le Part. 109-54-1193 (sponda sinistra) per una lunghezza di 23,85 m e una larghezza var. da 5,95 m a 6,20 m per una superficie di circa 145 mq ed un'occupazione temporanea al Fg. 3 antistante le Part. 146-2335-2886-2448 (sponda destra) per una lunghezza di 63,50 m e una larghezza var. da 5,00 m a 5,50 m per una superficie di circa 344 mq;
- per la realizzazione della rampa di accesso al corso d'acqua di lunghezza di circa 10 m le aree a servizio delle attività di cantiere oggetto di occupazione temporanea sono ubicate al Fg. 1 mappale 1193/parte per una superficie di circa 79 mq e al Fg.3 antistante la particella 2886 per una superficie di circa 44 mq;
- un guado in terra provvisorio realizzato con tubazioni D1000 limitatamente all'attività di demolizione delle pile di durata di circa 2 mesi, al Fg. 1 antistante le Part. 54-1331 (sponda sinistra) e Fg. 3 antistante le Part. 2335-2886 (sponda destra);

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 286 del 19/11/2025 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota ProtGen. n. 4269/2026 trasmessa e registrata al protocollo Arpae n. Prot. 27/01/2026.0015262, ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica e il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota dello scrivente Servizio Prot. 11/11/2025.0199754, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;

- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 04/02/2026.0021719;

PRECISATO che, per la presente concessione, non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 12435 del 28/10/2025 dell'importo di € 75,00 tramite Giroconto intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. ha presentato, ai sensi del comma 10 bis dell'art.3 della L.R. 4/2007, istanza di accordo sostitutivo per la regolarizzazione delle interferenze con il Demanio Idrico (Prot. Arpae 03/09/2024.0158456), istanza non ancora giunta agli atti finali e che per il presente rinnovo tardivo non si procede con sanzione amministrativa;

VALUTATO che il deposito cauzionale di €. 123,95 versato in data 10/12/2003 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 16759 del 11/12/2003 può essere restituito;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia

ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni **19** a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n. 16759 del 11/12/2003, ovvero fino al 31/12/2041, ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Comune di Riccione (RN) (P.IVA. 00324360403) il rinnovo con variante della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico identificate catastalmente al Foglio 1 antistante le particelle 109 e 54, Foglio 1 particella 1193/parte, Foglio 3 antistante le particelle 146-2886-2448 e Foglio 3 particella 2335/parte del Comune di Riccione, ubicate in sponda destra e sinistra del Rio Marano ad uso nuovo ponte in ricostruzione, a cui si aggiungono le infrastrutture di servizi / sottoservizi di competenza e l'occupazione temporanea per l'area di cantiere, come identificati nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice **pratica RN03T0022**, e come di seguito descritti:
 - ponte per strada comunale (Viale D'Annunzio) a 2 corsie con 2 passerelle pedonali una lato mare e una lato monte, che si estende sul corso dell'acqua per una lunghezza di 28,60 m e complessivamente occupa un'area pari a 552 mq;

- n. 1 scarico in PVC D315 mm ubicato al Fg. 1 antistante la Part. 54 (sponda sinistra) per una lunghezza di circa 2,35 m e n.2 scarichi in PVC D160 mm ubicati al Fg. 3 antistante le Part. 146-2335 (sponda destra) per una lunghezza di 0,50 m ciascuno;
- corrugati della pubblica illuminazione del diametro presunto D110 mm, collocati sulle passerelle pedonali realizzate negli anni 2000 a valle e a monte del ponte stradale, con estensione in attraversamento sul corso dell'acqua per una lunghezza circa di 28,60 m;
- tubazione per l'acquedotto in acciaio DN200 che verrà posata sulla passerella lato mare del ponte per una lunghezza sul corso d'acqua di 28,60;
- n.2 tubazioni del gas in acciaio di diametro rispettivamente DN150 e DN180 che verranno posate sulla passerella lato monte del ponte per una lunghezza sul corso d'acqua di 28,60 m;

2. di autorizzare l'occupazione temporanea per il cantiere, come di seguito descritta:

- nel corso d'acqua per consentire la demolizione delle pile esistenti e la riprofilatura dell'alveo, è necessaria un'occupazione temporanea al Fg. 1 antistante le Part. 109-54-1193 (sponda sinistra) per una lunghezza di 23,85 m e una larghezza var. da 5,95 m a 6,20 m per una superficie di circa 145 mq ed un'occupazione temporanea al Fg. 3 antistante le Part. 146-2335-2886-2448 (sponda destra) per una lunghezza di 63,50 m e una larghezza var. da 5,00 m a 5,50 m per una superficie di circa 344 mq;
- per la realizzazione della rampa di accesso al corso d'acqua di lunghezza di circa 10 m le aree a servizio delle attività di cantiere oggetto di occupazione temporanea sono ubicate al Fg. 1 mappale 1193/parte per una superficie di circa 79 mq e al Fg.3 antistante la particella 2886 per una superficie di circa 44 mq;
- un guado in terra provvisorio realizzato con tubazioni D1000 limitatamente all'attività di demolizione delle pile di durata di circa 2 mesi, al Fg. 1 antistante le Part. 54-1331 (sponda sinistra) e Fg. 3 antistante le Part. 2335-2886 (sponda destra);

3. di dare atto che, come specificato dal Concessionario nella Relazione Tecnica di Sintesi (allegata all'istanza di cui al Prot. n. 194080 del 31/10/2025, confermata con integrazione acquisita al Prot. 15/01/2026.0006777), le ulteriori infrastrutture di servizi/sottoservizi esistenti saranno oggetto di concessione da parte dei rispettivi Gestori;
4. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n. 16759 del 11/12/2003 fino al **31/12/2041** e, per quanto concerne l'occupazione temporanea per le aree di cantiere, per **mesi 12** dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. di stabilire in **18 mesi** la durata dell'Autorizzazione Idraulica alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nell'Autorizzazione Idraulica e nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota ProtGen. n. 4269/2026 trasmessa e registrata al protocollo Arpaee n. Prot. 27/01/2026.0015262;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi

- Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it, per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale richiamato in premessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

La Responsabile delegata

dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata al Comune di Riccione (RN) (P.IVA. 00324360403) - codice **pratica RN03T0022**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico identificate catastalmente al Foglio 1 antistante le particelle 109 e 54, Foglio 1 particella 1193/parte, Foglio 3 antistante le particelle 146-2886-2448 e Foglio 3 particella 2335/parte del Comune di Riccione, ubicate in sponda destra e sinistra del Rio Marano ad uso nuovo ponte in ricostruzione, a cui si aggiungono le infrastrutture di servizi / sottoservizi di competenza e l'occupazione temporanea per l'area di cantiere, come identificati nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto e come di seguito descritti:

- ponte per strada comunale (Viale D'Annunzio) a 2 corsie con 2 passerelle pedonali una lato mare e una lato monte, che si estende sul corso dell'acqua per una lunghezza di 28,60 m e complessivamente occupa un'area pari a 552 mq;
- n. 1 scarico in PVC D315 mm ubicato al Fg. 1 antistante la Part. 54 (sponda sinistra) per una lunghezza di circa 2,35 m e n.2 scarichi in PVC D160 mm ubicati al Fg. 3 antistante le Part. 146-2335 (sponda destra) per una lunghezza di 0,50 m ciascuno;
- corrugati della pubblica illuminazione del diametro presunto D110 mm, collocati sulle passerelle pedonali realizzate negli anni 2000 a valle e a monte del ponte stradale, con estensione in attraversamento sul corso dell'acqua per una lunghezza circa di 28,60 m;
- tubazione per l'acquedotto in acciaio DN200 che verrà posata sulla passerella lato mare del ponte per una lunghezza sul corso d'acqua di 28,60;

- n.2 tubazioni del gas in acciaio di diametro rispettivamente DN150 e DN180 che verranno posate sulla passerella lato monte del ponte per una lunghezza sul corso d'acqua di 28,60 m;

E' prevista inoltre l'occupazione temporanea per il cantiere, come di seguito descritta:

- nel corso d'acqua per consentire la demolizione delle pile esistenti e la riprofilatura dell'alveo, è necessaria un'occupazione temporanea al Fg. 1 antistante le Part. 109-54-1193 (sponda sinistra) per una lunghezza di 23,85 m e una larghezza var. da 5,95 m a 6,20 m per una superficie di circa 145 mq ed un'occupazione temporanea al Fg. 3 antistante le Part. 146-2335-2886-2448 (sponda destra) per una lunghezza di 63,50 m e una larghezza var. da 5,00 m a 5,50 m per una superficie di circa 344 mq;
- per la realizzazione della rampa di accesso al corso d'acqua di lunghezza di circa 10 m le aree a servizio delle attività di cantiere oggetto di occupazione temporanea sono ubicate al Fg. 1 mappale 1193/parte per una superficie di circa 79 mq e al Fg.3 antistante la particella 2886 per una superficie di circa 44 mq;
- un guado in terra provvisorio realizzato con tubazioni D1000 limitatamente all'attività di demolizione delle pile di durata di circa 2 mesi, al Fg. 1 antistante le Part. 54-1331 (sponda sinistra) e Fg. 3 antistante le Part. 2335-2886 (sponda destra).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 16759 del 11/12/2003 fino al **31/12/2041** e, per quanto concerne l'occupazione temporanea per le aree di cantiere, ha durata pari a **mesi 12** dalla data di adozione del presente provvedimento.

La durata dell'Autorizzazione Idraulica alla realizzazione dei lavori è pari a **18 mesi**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è esentato per la tipologia d'uso dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
4. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
5. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota ProtGen. n. 4269/2026 trasmessa e registrata al protocollo Arpae n. Prot. 27/01/2026.0015262, di seguito ed integralmente riportate:

CONDIZIONI GENERALI

1. *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;*
2. *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE-SAC), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
3. *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
4. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo USTPC-RN;*

5. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

6. *la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 18 (dodici) dalla data di rilascio del provvedimento finale di ARPAE-SAC, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;*
7. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE-SAC per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

8. *in corrispondenza degli scarichi dovrà essere inserita una apposita valvola di non ritorno (tipo a "clapet") per evitare rigurgiti indesiderati sulle condotte;*
9. *le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;*
10. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*

11. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
12. *eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;*
13. *tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sottospinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;*
14. *il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;*
15. *la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;*
16. *i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche/impianti autorizzati e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;*

17. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

18. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

19. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 30 mt. a monte dell'inizio dell'opera fino a 50 mt. a valle della fine dell'opera; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

20. il soggetto richiedente manleva USTPC – Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;

21. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

22. *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*
23. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
24. *l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma esclusivamente mediante soluzioni facilmente amovibili e comunque ad una distanza superiore a 4 m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine se presente, nel rispetto delle già richiamate norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904;*
25. *l'area in concessione nell'ambito delle porzioni ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale (entro i 10 metri m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine se presente) e/o classificate in rischio P3 da PGRA non può essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio; sulle aree classificate P2 da PGRA il concessionario è tenuto al rispetto delle relative norme di attuazione del PAI;*

SICUREZZA

26. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*

27. *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
28. *compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
29. *in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.